



Allegato B) al n. 62672/40266 di rep.

STATUTO

TITOLO I:

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art. 1 - Costituzione e denominazione

E' costituita una Società per azioni con la denominazione "TPER S.P.A.".

Art. 2 - Sede

2.1 La Società ha sede legale in Bologna.

2.2 La società ha la facoltà di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, filiali, agenzie o unità locali comunque denominate in Italia ed all'estero.

Art. 3 - Durata

3.1 La Società ha durata fino al 31 dicembre 2050; essa potrà essere prorogata una o più volte o anticipatamente sciolta con l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti.

Art. 4 - Oggetto sociale

4.1 La società ha per oggetto l'esercizio, diretto e/o tramite società o enti partecipati, della attività inerente alla organizzazione e alla gestione di sistemi di trasporto di persone e/o di cose con qualsiasi modalità ed, in particolare, a mezzo ferrovie, autolinee, tranvie, funivie, mezzi di navigazione ed ogni altro veicolo, nonché l'esercizio delle attività di noleggio di autobus con conducente.

4.2 La Società, nell'ambito specifico della costruzione del Servizio Ferroviario Regionale di Competenza, riconosce il particolare rilievo che hanno nella pianificazione strategica delle attività le tematiche relative al trasporto passeggeri, in connessione al Servizio Ferroviario Metropolitano, e al trasporto merci nei territori in cui svolge le proprie attività e che presentano tale vocazione.

4.3 La società può gestire altresì tutte le altre attività complementari o affini a quelle che costituiscono l'oggetto sociale incluse quelle relative alla progettazione e realizzazione d'infrastrutture di trasporto ed alla manutenzione e ristrutturazione di mezzi di trasporto.

4.4 La società potrà svolgere attività affini o complementari all'oggetto principale ed in particolare:

- vigilanza delle corsie e delle fermate riservate alla concorrenza dei mezzi pubblici;
- elaborazione progetti e direzione lavori di opere ed infrastrutture da realizzare per conto proprio o commissionate a/da soggetti terzi;
- consulenza, assistenza e servizi nel campo dei trasporti;
- organizzazione e gestione di servizi relativi alla viabilità quali sosta su strada, rimozione auto, parcheggi, semafori, segnaletica stradale, sistemi di controllo degli accessi e dei transiti;
- realizzazione e gestione di impianti e servizi di manutenzione e riparazione;

- organizzazione e gestione di attività formative per la diffusione e l'applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nei campi di proprio interesse;

- organizzazione di servizi turistici ed agenzia di viaggi.

4.5 La società potrà inoltre compiere, come attività strumentale e non prevalente, per il conseguimento dello scopo sociale nonché per una migliore gestione delle proprie risorse, in particolare di quelle finanziarie, tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, all'uopo opportune e necessarie, fra cui anche prestare fidejussioni, avalli e ogni garanzia in genere, sia personale che reale anche a favore di terzi; potrà altresì costituire o assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze o partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto uguale o affine o connesso o strumentale al proprio, ferma la inderogabile competenza dell'Assemblea nelle ipotesi nei casi previsti dall'art. 2361 c.c..

TITOLO II:

CAPITALE SOCIALE E AZIONI

Art. 5 - Capitale sociale

5.1 Il capitale sociale è di Euro 68.492.702,00 (sessantottomilioni quattrocento novantadue mila settecento due virgola zero zero) suddiviso in numero 68.492.702 (sessantottomilioni quattrocento novantadue mila settecento due) azioni nominative di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) cadauna, ma la società non emette i relativi titoli; la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro soci e i vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso.

5.2 Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con l'emissione di categorie di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

Art. 6 - Azioni

6.1 Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti, per ciascuna categoria.

6.2 Le azioni sono indivisibili e quelle dotate di diritto di voto danno diritto ad un solo voto in Assemblea.

6.3 Il domicilio dei soci, per ogni rapporto con la Società, sarà quello indicato in atto costitutivo o successivamente comunicato mediante lettera raccomandata alla Società.

Art. 7 - Trasferimenti e prelazione

7.1 Le azioni sono trasferibili alle condizioni di seguito indicate.

7.2 Ai fini del presente articolo nella dizione "trasferimento" si intende compreso ogni trasferimento a qualunque titolo, anche gratuito, o per permuta o conferimento, della proprietà delle azioni, o delle obbligazioni convertibili - se emesse - o delle opzioni o di ogni altro diritto reale su di esse.

7.3 Qualora un socio intenda trasferire - in tutto o in par-

te ed a qualsiasi titolo le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione su nuove azioni emesse in caso di aumento di capitale, ovvero obbligazioni convertibili qualora emesse - dovrà previamente, con lettera raccomandata a.r., offrirle in acquisto agli altri azionisti mediante comunicazione al Presidente del C.d.A., che ne darà notizia agli interessati, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, specificando le generalità del cessionario e le condizioni del trasferimento.

7.4 In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le azioni e/o i diritti offerti versando all'offerente un corrispettivo, individuato da un esperto nominato di comune accordo dagli interessati, non inferiore al valore determinabile sulla base dei criteri individuati nell'art. 2437 ter del c.c. In difetto di accordo nell'individuazione dell'esperto, la somma dovuta al socio cedente sarà determinata da un arbitratore, nominato dal Presidente del Tribunale di Bologna. L'arbitratore deciderà secondo equo apprezzamento.

7.5 I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione devono, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 7.3 del presente Statuto, darne comunicazione, a mezzo lettera raccomandata a.r., indirizzata al Presidente del C.d.A. ed all'offerente, all'indirizzo risultante dal Libro Soci, nella quale dovrà essere manifestata l'incondizionata volontà di acquistare le azioni o i diritti di opzione offerti in trasferimento, per il corrispettivo ed alle condizioni indicate dall'offerente.

7.6 Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni od i diritti di opzione offerti in trasferimento verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

7.7 Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non voglia o non possa esercitarlo, il diritto a lui spettante si accrescerà proporzionalmente a favore di quei soci che intendono valersene, fermo restando che l'efficace esercizio del diritto di prelazione dei soci è sospensivamente condizionato all'acquisto della totalità delle azioni offerte.

7.8 Qualora il diritto di prelazione non sia esercitato da uno o più soci per la totalità delle azioni offerte, il socio offerente sarà libero di trasferire la totalità delle azioni all'acquirente indicato nella comunicazione di cui all'art. 7.3.

7.9 I trasferimenti effettuati in violazione del diritto di prelazione qui previsto sono inefficaci nei confronti della società, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, e ciascun socio avrà il diritto di riscattare le azioni nei confronti del terzo acquirente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data in cui il socio ha avuto conoscenza dell'avvenuto trasferimento.

7.10 Qualora le azioni siano colpite da pignoramento e/o da sequestro e/o da altro provvedimento dell'Autorità Giudiziar-
ria, il titolare delle stesse dovrà darne immediata notizia
per raccomandata al Presidente del Consiglio di Amministra-
zione.

Art. 8 - Obbligazioni

8.1 La società può emettere prestiti obbligazionari converti-
bili e non convertibili.

8.2 L'emissione di tutte le obbligazioni, convertibili e non
convertibili, è deliberata dalla Assemblea Straordinaria nei
limiti di cui all'art 2412 c.c. e comunque nell'osservanza
delle disposizioni di legge e con il rispetto dei quorum di
cui all'art. 13 del presente Statuto.

8.3 La Società potrà emettere altri strumenti finanziari do-
tati di diritti patrimoniali o se del caso di diritti ammini-
strativi in conformità alle prescrizioni di legge. In tal ca-
so la competenza all'emissione è riservata all'Assemblea
Straordinaria. I soci potranno altresì effettuare finanzia-
menti, fruttiferi e non, a favore della società, anche non
proporzionalmente alla partecipazione posseduta, nel rispet-
to dei limiti di legge.

Art. 9 - Patrimoni destinati

9.1 La società può costituire patrimoni destinati ad uno spe-
cifico affare ai sensi degli artt. 2447 bis e ss. c.c..

9.2 La delibera costitutiva è adottata dall'Assemblea Straor-
dinaria dei soci, nel rispetto dei quorum costitutivi e deli-
berativi di cui all'art. 13 del presente Statuto.

TITOLO III: GLI ORGANI DELLA SOCIETA'

ASSEMBLEA

10.1 L'Assemblea è Ordinaria o Straordinaria. L'Assemblea
viene convocata mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Uf-
ficiale della Repubblica Italiana oppure con avviso spedito
almeno quindici (15) giorni prima di quello fissato per l'as-
semblea, con lettera raccomandata, ovvero a mezzo fax o po-
sta elettronica certificata al domicilio o al numero risul-
tante dal libro dei soci con prova del ricevimento e può es-
sere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché negli
ambiti territoriali della Regione Emilia - Romagna.

10.2 L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è convoca-
ta dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenen-
te l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunan-
za, e l'elenco delle materie da trattare. La convocazione
dovrà essere corredata da una relazione illustrativa delle
materie all'ordine del giorno.

10.3 I soci che rappresentano almeno il dieci per cento del
capitale possono, entro cinque (5) giorni dal ricevimento
della convocazione, far pervenire agli amministratori la ri-
chiesta dell'iscrizione di uno o più punti all'ordine del
giorno. Gli amministratori provvedono a inviare la convoca-
zione con l'ordine del giorno così integrato almeno otto (8)

giorni prima di quello della assemblea, secondo le modalità indicate nel comma 10.1, con l'obbligo al socio richiedente di fornire idonea documentazione a supporto della richiesta.

10.4 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita. L'Assemblea di seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

10.5 In mancanza di convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti l'organo amministrativo e dei componenti l'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Ai componenti l'organo amministrativo e di controllo assenti, le deliberazioni assunte devono essere comunicate, a cura del Presidente dell'Assemblea, entro quindici (15) giorni dalla data dell'adunanza.

10.6 Ai sensi dell'art. 2364 ultimo comma c.c., l'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta (180) giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. In tale caso gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

Art. 11 - Legittimazione a partecipare alle assemblee e ad esercitare il diritto di voto

11.1 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti che risultino iscritti nel Libro Soci.

11.2 Ogni azionista può farsi rappresentare nell'Assemblea ai sensi dell'art. 2372 c.c..

11.3 Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione avente diritto di voto, salvo quanto previsto dall'art. 2351 comma 2 in rapporto all'art. 5.2 del presente Statuto.

Art. 12 - Presidente dell'Assemblea

12.1 Spetta al Presidente dell'Assemblea la verifica della regolarità della costituzione nonché dell'identità e della legittimazione dei presenti. Il Presidente regola altresì lo svolgimento dell'Assemblea e accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

12.2 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza od impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la presidenza è assunta dal Vice Presidente o, in sua assenza, dall'Amministratore presente più anziano di carica e, subordinatamente, di età, ovvero da persona designata dagli intervenuti.

12.3 Il Presidente è assistito da un segretario, designato dall'Assemblea, o da un notaio e, qualora lo ritenga opportu-

no da due scrutatori, designati dall'Assemblea tra gli azionisti e/o tra i Sindaci.

Art. 13 - Determinazione dei quorum

13.1 L'assemblea ordinaria e straordinaria sono validamente costituite e deliberano, in prima convocazione, con la presenza e il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 60% del capitale sociale.

13.2 In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, con lo stesso quorum previsto per l'assemblea ordinaria di prima convocazione; limitatamente alle deliberazioni aventi per oggetto l'approvazione del bilancio e la nomina o revoca di cariche sociali, essa delibera qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti, a maggioranza; l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea fatta eccezione per quanto stabilito dall'art. 2369, comma 5, c.c., e per le deliberazioni inerenti le materie di seguito elencate per le quali ultime si richiede comunque, anche in prima convocazione, il voto favorevole del 65% del capitale sociale:

- a) deliberazioni di cui all'art. 2361 co. 2 c.c.;
- b) trasformazioni omogenee o eterogenee;
- c) fusione e scissione della società;
- d) cambiamento dell'oggetto sociale e delle finalità della società;
- e) modifiche del presente Statuto;
- f) messa in liquidazione della Società.

Art. 14 - Competenze dell'Assemblea ordinaria

14.1 L'Assemblea Ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.

14.2 Sono inderogabilmente riservate alla competenza della Assemblea Ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina e la determinazione del compenso dei sindaci e del revisore contabile;
- c) la nomina e la determinazione del compenso degli amministratori con facoltà di previsione di un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, ivi compresi quelli investiti di particolari cariche;
- d) la nomina del revisore legale dei conti o della società di revisione legale di cui all'art. 2409 bis c.c.;
- e) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- f) le autorizzazioni al consiglio di Amministrazione, ferma restando la responsabilità del medesimo, relative a:
 - acquisto, alienazione o dismissione, a qualunque titolo di rami di azienda necessari per l'esercizio dei servizi pubblici affidati dagli Enti territoriali soci;

- acquisto, alienazione o dismissione, a qualunque titolo, di partecipazioni di controllo e di collegamento, quando il valore delle transazioni risulti superiore al 5% del patrimonio netto;

- definizione di piani strategici ed industriali.

Art. 15 - Competenze della Assemblea straordinaria

15.1 L'Assemblea Straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge. In particolare, sono di competenza della Assemblea Straordinaria:

- a) le modifiche dello Statuto, fatta eccezione per quanto disposto dall'art. 22.2 del presente Statuto;
- b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c) l'emissione di prestiti obbligazionari;
- d) la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi degli artt. 2447 bis e ss. c.c., e dell'art. 9 del presente Statuto.

Art. 16 - Diritto di recesso dei soci

16.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo Statuto;
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- g) le modificazioni dello Statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

16.2 Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine di durata della società;
- b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

16.3 Il socio che intenda esercitare il diritto di recesso deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata a/r.

16.4 Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si applica quanto disposto dagli articoli 2437 - 2437 quater c.c.

Art. 17 - Consiglio di Amministrazione

17.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di tre consiglieri, nominati dall'Assemblea dei soci.

Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato l'equilibrio fra i generi nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata all'inesistenza di situazioni o cause di ineleggibilità, inconferibilità e incompatibilità nonché all'esistenza degli eventuali requisiti prescritti dalle vigenti normative di legge e regolamentari.

La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai Soci e depositate presso la sede sociale almeno 48 ore prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione; in tali liste i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri, a pena di decadenza, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare pro tempore vigente.

Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di cui sopra, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, inconferibilità e di incompatibilità secondo la normativa vigente.

I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre, secondo il numero dei consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente.

Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità per l'ultimo consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità, quello più anziano di età.

Qualora la composizione del Consiglio di Amministrazione, all'esito delle votazioni, non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, i candidati del genere più rappresentato che - tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista - siano stati eletti per ultimi nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra il Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

17.2 Gli amministratori, salvo che l'assemblea determini una durata inferiore, restano in carica tre esercizi, sono rieleggibili, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Art. 18 - Organi delegati

18.1 Il Consiglio di Amministrazione delega le proprie attribuzioni, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c. e con esclusione delle materie elencate al successivo comma 4, ad uno dei propri componenti, che assume la funzione di Amministratore Delegato.

18.2 All'Amministratore delegato viene attribuita la rappresentanza della società nei limiti dell'esercizio dei poteri attribuiti.

18.3 L'Amministratore delegato è tenuto a riferire al Consiglio di amministrazione ed al Collegio Sindacale con cadenza almeno trimestrale.

18.4 Oltre alle materie non delegabili per legge, sono riservate all'esclusiva competenza del C.d.A. le deliberazioni concernenti:

- a) l'approvazione dei piani strategici/industriali, del budget e dei piani di investimento;
- b) la stipula di qualsivoglia contratto attivo e passivo che ecceda l'importo di Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) per ogni singolo atto;
- c) l'acquisto, alienazione o dismissione, a qualunque titolo di rami di azienda necessari per l'esercizio dei servizi pubblici affidati dagli Enti territoriali soci;
- d) l'acquisto, l'alienazione o la dismissione, a qualunque titolo, di partecipazioni anche non di controllo, nonché di beni immobili e di rami d'azienda.
- e) la nomina dei Consiglieri di Amministrazione e dei Sindaci di espressione della società nei consorzi o nelle società controllate o partecipate dalla medesima;
- f) la nomina dell'eventuale Direttore generale;
- g) l'organigramma, il piano delle assunzioni e la definizione delle politiche retributive e incentivanti; relativamente al solo personale dirigente le assunzioni, i licenziamenti, le promozioni nonché il trattamento economico;
- h) l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di sedi secondarie e uffici sia amministrativi che di rappresentanza, nonché il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Art. 19 - Variazioni del consiglio di amministrazione

19.1 Se nel corso dell'esercizio viene a mancare la maggioranza dei consiglieri, cessa l'intero Consiglio. In tale caso si provvederà alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle modalità di cui all'art. 17.1 del presente Statuto.

19.2 Gli amministratori cessati rimarranno comunque in cari-

ca fino alla accettazione della nomina dei nuovi amministratori.

19.3 Se nel corso dell'esercizio viene a mancare 1 (uno) amministratore, si provvede alla sua sostituzione ai sensi dell'art. 2386 del c.c.. Se l'Amministratore cessato era stato tratto da una lista contenente anche i nominativi di candidati non eletti, la sostituzione viene effettuata nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'Amministratore venuto meno e che sia tutt'ora eleggibile e disposto ad accettare la carica. In ogni caso la sostituzione dell'Amministratore cessato viene effettuata da parte del Consiglio di Amministrazione garantendo il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. L'Amministratore così nominato resterà in carica sino alla successiva assemblea.

Art. 20 - Presidente

20.1 Il Presidente è nominato dall'assemblea.

20.2 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno medesimo vengano fornite a tutti i Consiglieri.

20.3 Il Consiglio nomina un segretario scelto anche fra persone estranee al Consiglio stesso.

20.4 In caso di assenza o impedimento del Presidente, le riunioni del Consiglio sono presiedute dall'Amministratore presente più anziano di carica e, subordinatamente, di età.

20.5 Il Consiglio di Amministrazione corrisponde alle esigenze informative degli enti locali soci per la definizione da parte di questi dei propri documenti programmatici e obiettivi gestionali inerenti la società, ai sensi dell'art. 147 quater del D.Lgs. 267/2000, fornendo i report e le informazioni previste dai regolamenti degli enti sui controlli interni e dagli atti organizzativi di attuazione dei medesimi.

Art. 21 - Convocazione del Consiglio

21.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, ovvero su richiesta di almeno uno dei consiglieri, o su richiesta del Collegio Sindacale, per le finalità di cui all'art. 2403 bis c.c.. La convocazione verrà effettuata mediante lettera raccomandata a/r, fax, telegramma o posta elettronica, e comunque con ogni mezzo idoneo a far risultare l'avvenuto ricevimento, da spedire almeno cinque (5) giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo. In caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata a mezzo telegramma o telefax o posta elettronica da spedire almeno due (2) giorni prima, con prova dell'avvenuto ricevimento, e comunque con ogni mezzo idoneo a far risultare l'avvenuto ricevimento.

21.2 Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale e valida convocazio-

ne, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del Collegio Sindacale.

21.3 Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato, chiedendo contestuale rinvio, per la trattazione, ad adunanza successiva.

21.4 Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di comunicazione, purchè siano garantiti l'identificazione dei partecipanti da parte del presidente e la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di visionare ed inviare documenti.

Art. 22 - Competenze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

22.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

22.2 Sono altresì di competenza del Consiglio di Amministrazione l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie e uffici, purchè mere articolazioni organizzative prive di personalità giuridica, sia amministrativi sia di rappresentanza in Italia e all'estero, nonché il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

22.3 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

22.4 Le deliberazioni sono trascritte nell'apposito libro, ed ogni verbale è firmato dal Presidente della riunione e dal segretario.

Art. 23 - Rappresentanza legale

23.1 Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza legale della società, nei confronti dei terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione, anche per giudizi di revocazione e cassazione e promuovere giudizi arbitrali e di nominare avvocati e procuratori alle liti nonché arbitri.

23.2 In caso di assenza o di impedimento da parte del Presidente, la rappresentanza sociale ai sensi del precedente comma 23.1. spetta all'Amministratore più anziano di carica e subordinatamente di età, la cui sottoscrizione farà piena prova nei confronti dei terzi di tale assenza o impedimento.

23.3 La rappresentanza della società può essere attribuita, limitatamente alle materie e con le modalità stabilite nella delega, ai consiglieri delegati ai sensi dell'articolo 18 del presente Statuto.

TITOLO IV: DIRETTORE GENERALE

Art. 24 - Direttore Generale

24.1 Il Consiglio di amministrazione può nominare, con incarico a tempo determinato, un Direttore Generale determinandone i compiti, i poteri e la retribuzione.

24.2 Se nominato, il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

24.3 Al Direttore Generale, se nominato, potrà essere attribuita la rappresentanza della società nei limiti dell'esercizio dei poteri conferiti.

TITOLO V: COLLEGIO SINDACALE

Art. 25 - Collegio Sindacale

25.1 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

25.2 Il Collegio Sindacale si compone di tre (3) sindaci effettivi e due (2) supplenti nominati dall'assemblea. Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, all'interno del Collegio sindacale, almeno un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente devono appartenere al genere meno rappresentato. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Sindaci effettivi subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota.

25.3 La nomina dei componenti del Collegio sindacale avverrà sulla base di due liste, distinte per Sindaci effettivi e Sindaci supplenti, presentate dai Soci e depositate presso la sede sociale almeno 48 ore prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione; in tali liste i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri, a pena di decadenza, il rispetto dell'equilibrio fra generi nei termini di cui al comma 2.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di cui sopra, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di illeggibilità e di incompatibilità secondo la normativa vigente nonché la dichiarazione contenente l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

I voti ottenuti da ciascuna lista, saranno divisi successivamente per uno, due, tre, secondo il numero dei Sindaci effettivi e supplenti da eleggere. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente.

Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità per l'ultimo Sindaco effettivo e supplente da eleggere, sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità, quello più anziano di età.

Qualora la composizione dei membri sia effettivi che supplenti del Collegio sindacale, all'esito delle votazioni, non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, i candidati del genere più rappresentato che - tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista - siano stati eletti per ultimi nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra il Collegio sindacale con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

25.4 I sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono alla data della Assemblea convocata per la approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Art. 26 - Riunioni e deliberazioni del Collegio Sindacale

26.1 Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni, su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci, e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 27 - Revisione legale dei conti

27.1 La revisione legale dei conti è esercitata da un'associazione di revisione avente i requisiti di legge.

27.2 L'Assemblea dei soci, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico della revisione legale dei conti ad una società di revisione legale iscritta nell'apposito albo speciale, determinandone il relativo corrispettivo.

27.3 L'incarico per la revisione legale dei conti ha durata conforme alle disposizioni normative di volta in volta applicabili, con scadenza alla data della assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di durata dell'incarico.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere del Collegio Sindacale. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato.

27.4 Alla società di revisione si applicano gli articoli 2409 bis e ss. c.c.

TITOLO VI: BILANCIO E UTILI

Art. 28 - Bilancio

28.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

28.2 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio procede alla compilazione del bilancio sociale a norma di legge.

28.3 Il Consiglio di Amministrazione delibera, nel rispetto della legislazione vigente, sull'opportunità di costituire contabilità separate per i vari servizi. Laddove si gestisca-

no servizi pubblici per enti non soci gli amministratori sono tenuti ad adottare regimi di contabilità separata.

Art. 29 - Ripartizione degli utili

29.1 Gli utili netti, dedotta la quota di cui all'art. 2430 c.c. e quella relativa ad altre riserve eventualmente disposte dalla Assemblea Ordinaria, vengono ripartiti tra i soci in proporzione alle azioni possedute.

TITOLO VII: SCIoglimento E DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Art. 30 - Scioglimento

30.1 In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea Straordinaria stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso.

Art. 31 - Foro competente

31.1 Foro competente per ogni controversia tra i soci è quello di Bologna.

Art. 32 - Rinvio

32.1 Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali in materia.